



Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 ottobre 2016¹ sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport è modificata come segue:

Art. 4a Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

È autorizzato lo scambio automatico d'informazioni:

- a. fra i sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 lettere a-e, i-j da un lato e la banca dati centrale degli indirizzi dell'UFSPPO dall'altro, ai fini dell'uso degli indirizzi e della loro attualizzazione;
- b. fra i sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 lettere a-e, i-j da un lato e il sistema di informazione contabile utilizzato dall'UFSPPO dall'altro, ai fini della fatturazione ;
- c. fra i sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 lettera a e lettera e da un lato e il sistema d'informazione per l'esercizio degli edifici e degli impianti dell'UFSPPO dall'altro, ai fini dell'organizzazione e svolgimento dei corsi, allenamenti, formazioni e campi.

Art. 22 e 27

Abrogati

II

¹ RS 415.11

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr